

Lavoro e Diritti &gt; Leggi e Sentenze

# Bonus edilizi: pesanti sanzioni per i professionisti che asseverano il falso

 Antonella Ciaccia  30 Giugno 2022 - 18:31


Un vademecum Rpt fornisce utili osservazioni per i tecnici asseveratori: nuovo reato per false o omesse informazioni nell'ambito dei lavori incentivati con i bonus edilizi.



La Rete delle Professioni Tecniche (Rpt) ha elaborato un documento per i **tecnici asseveratori**: la guida contiene chiarimenti circa il **nuovo reato** di falsa attestazione per l'ottenimento dei bonus edilizi, nonché le raccomandazioni da seguire per non incorrere in sanzioni.

Il documento recante "Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l'ottenimento dei bonus edilizi" è un vero e proprio **vademecum** per i tecnici asseveratori. In esso sono riassunti tutti i contenuti delle asseverazioni che il tecnico è chiamato a redigere nei lavori agevolati dai diversi bonus edilizi.

Si stabilisce che i tecnici non sono chiamati solo a riferire dati oggettivi, ma anche a **compiere delle valutazioni**. Le false informazioni relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sull'effettiva realizzazione dello stesso sono riferite espressamente alla condotta di omissione di informazioni.

Il tecnico risponderà **penalmente** della falsità laddove compia una valutazione applicando criteri, regole e principi tecnici e/o giuridici difformi da quelli individuati dal legislatore e dalla pubblica amministrazione qualora questi ultimi non lascino un libero margine di discrezionalità allo stesso ovvero la loro interpretazione sia univoca e immediata.

Le nuove disposizioni, come precisato dalla Rpt, sono **valide a partire dal 25 febbraio 2022**. Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a partire da tale data ed è valevole il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo.

Approfondiamo meglio il tema delle **asseverazioni** e delle sanzioni previste per i professionisti che dichiarano il falso.

- **Bonus edilizi: sanzioni penali per gli asseveratori**
- **Nuovo reato di falsa attestazione per l'ottenimento dei bonus edilizi**
- **I soggetti che possono essere sanzionati**
- **Ambito applicativo e le condotte punibili**
- **Le raccomandazioni utili per i professionisti tecnici asseveratori**

## Bonus edilizi: sanzioni penali per gli asseveratori

Ricordiamo prima di tutto che le sanzioni per i professionisti che **asseverano il falso** sono già previste dal **Codice Penale**. Il decreto Rilancio nel 2020 ha previsto nuove sanzioni ed è intervenuto anche sull'**assicurazione professionale** legata alle attività dell'Asseveratore nelle operazioni del superbonus 110% ma anche con riferimento agli altri **bonus edilizi**, cd. "bonus ordinari" o "bonus minori".

A febbraio 2022, il decreto "Sostegni-ter", con l'obiettivo di **limitare le truffe ai danni** dello Stato, ha **appesantito** le sanzioni a carico dei professionisti in caso di asseverazioni infedeli ed elevato i massimali delle polizze.

È opportuno chiarire che **l'asseverazione** è una dichiarazione del professionista, che sotto la propria responsabilità, **attesta l'autenticità** e la certezza dei contenuti, garantendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.

Le asseverazioni sono previste dal comma 13, lett. a) dell'art. 119 del **dl n. 34/2020** s.m.i. e devono essere redatte da un "tecnico abilitato" ovvero da un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto a un ordine o a un collegio professionale.

Gli asseveratori sono dei professionisti qualificati, iscritti a un albo professionale e/o con specifici requisiti di formazione o istruzione; le attività da questi svolte hanno una specifica funzione ritenuta dall'ordinamento di **interesse pubblico** in quanto funzionale al perseguimento di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e regolamentari.

Pertanto, l'asseveratore, in forza dell'attestazione rilasciata, è ritenuto responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni dichiarate, rispondendo penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nella stessa dichiarazione di asseverazione.

LEGGI ANCHE

**Stop bonus edilizi, le imprese: “così chiudiamo tutti”**

## Nuovo reato di falsa attestazione per l'ottenimento dei bonus edilizi

Il documento fornito dalla Rete delle Professioni Tecniche contiene chiarimenti circa il **nuovo reato** di falsa attestazione per l'ottenimento dei bonus edilizi, nonché le raccomandazioni da seguire per non incorrere in sanzioni.

Come precedentemente detto, il Decreto “Sostegni-ter” ha introdotto nuove disposizioni circa il **reato di mendaci asseverazioni** per false od omesse informazioni; nel dettaglio, all'art. 119 del dl n. 34/2020 viene inserito il comma 13 bis-1 che prevede quanto segue:

*Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone **informazioni false** od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la **multa da 50.000 euro a 100.000 euro**. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.*

Pertanto si stabilisce che il tecnico abilitato che procede con le asseverazioni, nei casi previsti dalla legge e che:

- espone informazioni false;
- oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento, o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- ovvero attesta falsamente la congruità delle spese.

È punito con la reclusione **da 2 a 5 anni** e con la multa da **50.000 euro a 100.000 euro**.

Inoltre, se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena viene aumentata.

Alla luce di quanto detto pertanto possiamo affermare che, se le informazioni false sono state rese **prima del 25 febbraio 2022** il tecnico asseveratore è punito ai sensi dell'articolo 481 del **Codice Penale** (reclusione fino a un anno o multa da euro 51 a euro 516).

Per le informazioni false rese **dal 25 febbraio 2022**, il tecnico asseveratore è punito ai sensi della nuova norma ovvero reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

**Per le omissioni**, il tecnico asseveratore risponde con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro **solo per i fatti** commessi dal 25 febbraio.

LEGGI ANCHE

## Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: guida alle verifiche dell'Ispettorato del lavoro

### I soggetti che possono essere sanzionati

Il reato analizzato dalla disposizione della Rpt può essere commesso esclusivamente da **tecnici abilitati**. Potranno, quindi, incorrere in **responsabilità penale** ai sensi della nuova disposizione, ingegneri, architetti, geometri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

La definizione della categoria può ricavarsi dal **decreto 6 agosto 2020** del ministero dello Sviluppo Economico (decreto requisiti ecobonus), che lo individua nel soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli **specifici ordini** e collegi professionali.

### Ambito applicativo e le condotte punibili

L'ambito di rischio penale viene individuato nell'attività di asseverazione disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall'art. 121 del dl n. 34/2020.

Si tratta di asseverazioni relative a:

- **ecobonus**, in cui i professionisti abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- **sismabonus**, in cui il tecnico è chiamato ad asseverare l'efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico.

Le condotte punibili sono nello specifico:

- fornire **informazioni false**;
- **omettere** di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attestare falsamente la congruità delle spese.

### Le raccomandazioni utili per i professionisti tecnici asseveratori

La Rpt fornisce inoltre alcune raccomandazioni molto utili per i professionisti tecnici asseveratori che redigono le asseverazioni ex art.119 comma 13 del decreto Rilancio.

Tra queste annoveriamo:

- attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dal "Decreto requisiti" per quanto riguarda il c.d. **ecobonus** e dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/02/2017, n. 58;
- redigere l'asseverazione servendosi dei **modelli allegati** ai decreti di cui sopra;
- compilare ogni campo del modello al fine di **evitare omissioni** di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e

sull'effettiva realizzazione dello stesso;

- astenersi dall'espore dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
- non discostarsi dall'interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l'asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un'adeguata motivazione;
- astenersi dall'eseguire l'asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista.



### Vademecum RPT

Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l'ottenimento dei c.d. bonus edilizi

#### ARGOMENTI

[# Edilizia](#)[# Ecobonus](#)[# Albi professionali](#)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iscriviti a Money.it

Scopri i vantaggi →

#### Selezionati per te

##### LEGGI E SENTENZE

Sconti benzina 2022 per disabili ai sensi della legge 104: quanto si risparmia e dove

##### LEGGI E SENTENZE

Riforma del catasto, controlli a tappeto del Fisco: chi deve prestare attenzione

#### Correlato